

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di conducente di macchine forestali

del 18.12.2014, modificato il 21.12.2017 e 03.09.2021
(versione di lavoro, versioni ufficiali in allegato)

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa che comporta un elevato grado di responsabilità come conducente di macchine forestali.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

I conducenti di macchine forestali sono specialisti dell'impiego e della manutenzione di macchine forestali nell'ambito della raccolta del legname in aziende forestali pubbliche e imprese forestali private. Organizzano l'impiego delle macchine nell'ambito dei vari procedimenti di raccolta del legname seguendo le direttive del capoazienda, guidano la macchina durante il suo impiego e si occupano dei lavori di manutenzione corrente. Nella tagliata, garantiscono l'impiego sicuro, economico ed ecologico della macchina. In particolare, rispettano le disposizioni per la protezione del suolo e del popolamento restante, nonché per la conservazione del valore del legno e delle risorse naturali.

1.2.2 Principali competenze operative professionali

Nell'azienda i conducenti di macchine forestali adempiono in modo autonomo i compiti seguenti:

- Collaborazione all'organizzazione dei lavori di raccolta del legname
Organizzano i lavori nella tagliata conformemente all'incarico ricevuto. Adottano i provvedimenti necessari per la propria sicurezza, quella dei collaboratori, di terzi, dei beni materiali e delle zone di protezione. Prima dell'intervento, valutano l'allacciamento capillare e avanzano proposte di ottimizzazione.
- Preparazione tecnica e personale per l'impiego delle macchine
Concordano l'organizzazione di dettaglio nella tagliata con le parti coinvolte e preparano l'impiego delle macchine a livello tecnico e personale. Prima dell'intervento, preparano una stima dei costi che servirà da base per il confronto con i costi effettivi a lavori eseguiti.
- Impiego e guida della macchina nella tagliata
Prima dell'inizio dei lavori, si mettono d'accordo con la manodopera coinvolta. Impiegano la macchina in modo sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente (suolo, popolamento, falda freatica, ecc.). Suddividono il legname secondo le disposizioni dell'azienda, lo stoccano in modo da conservarne il valore e lo

preparano per la commercializzazione.

- **Garanzia di manutenzione della macchina**
Eseguono autonomamente i lavori di manutenzione (servizio corrente e riparazioni semplici), sorvegliano il rispetto delle prescrizioni ed eseguono i lavori di servizio in collaborazione con il meccanico. Identificano i guasti e i danni che si presentano in corso d'impiego e adottano i provvedimenti necessari. Stoccano, gestiscono, trasportano e smaltiscono carburanti e sostanze ausiliarie secondo le disposizioni legali e aziendali. Valutano costantemente il parco macchine dell'azienda tenendo conto dell'efficienza energetica e informano il capoazienda in merito a eventuale necessità d'intervento (revisione, sostituzione).
- **Analisi e controllo dei lavori eseguiti**
Durante l'esecuzione dei lavori, registrano i dati e le osservazioni in base alle direttive aziendali (manualmente e/o con l'elettronica di bordo) e allestiscono una postcalcolazione semplice dei lavori eseguiti con la macchina, confrontando i costi effettivi con la stima dei costi. Partecipano alla valutazione e all'analisi corrente e periodica dei lavori e avanzano proposte di ottimizzazione (rendimento, costi, qualità).

1.2.3 Esercizio della professione

Nell'azienda, i conducenti di macchine forestali sono gli esperti dell'impiego delle macchine. Conoscono le possibilità e i limiti della loro macchina e su questa base consigliano il capoazienda nei seguenti ambiti: pianificazione della raccolta del legname e dell'impiego delle macchine, gestione del parco macchine, valutazione e acquisto di nuove macchine.

Adempiono i compiti previsti nell'ambito disposto dal capoazienda (incarichi, processi di lavorazione). In base al metodo di raccolta del legname, collaborano con diversi partner nella tagliata. Nel procedimento semimeccanizzato, a livello organizzativo sono di regola subordinati al selvicoltore caposquadra responsabile del taglio del legname. Nel procedimento meccanizzato o nel ciclo di lavorazione ininterrotto, lavorano perlopiù autonomamente come specialisti nell'ambito predisposto.

Indipendentemente dall'organizzazione del lavoro e dal procedimento, hanno la piena responsabilità di un impiego sicuro, economico ed ecologico. Nell'azienda sono responsabili della manutenzione della loro macchina in conformità con le prescrizioni in materia di assistenza tecnica.

1.2.4 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Come specialisti qualificati, i conducenti di macchine forestali forniscono un contributo decisivo all'impiego delle macchine forestali conforme alle esigenze selvicolturali, rispettoso dell'ambiente, sicuro ed economico (cura del popolamento, protezione del suolo, protezione di altre risorse naturali, valore aggiunto del legno prodotto, impiego e gestione adeguati dei carburanti e dei solventi).

La meccanizzazione della raccolta del legname influisce sull'organizzazione e sulla ripartizione dei lavori nell'ambito dell'attività forestale. Con il loro impiego nell'ambito dell'abbattimento degli alberi, le macchine contribuiscono a ridurre i pericoli e le sollecitazioni fisiche per i lavoratori forestali. Attraverso un impiego della macchina orientato alla qualità, alla sicurezza e alla redditività, i conducenti di macchine forestali determinano la dinamica dei cicli di lavorazione, contribuendo a mantenere a un livello ragionevole le sollecitazioni per i lavoratori forestali.

Nell'ambito del loro impegno contribuiscono, insieme ai collaboratori e/o ai partner, alla qualità del lavoro forestale, alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori forestali. Curano la formazione continua, si aggiornano sugli sviluppi più recenti (tecnologia, strumenti di lavoro, sicurezza, promozione della salute) e sviluppano l'organizzazione del lavoro, la tecnica di lavorazione e gli strumenti nell'ambito del loro campo di competenza.

Grazie alla loro professionalità e al comportamento esemplare, contribuiscono a dare un'immagine positiva dell'azienda, della gestione forestale e della cura delle aree naturali. Nell'ambito della loro attività, badano alla connessione tra aspetti economici, ecologici e sociali.

1.3 Organo responsabile

- 1.3.1 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
L'associazione Oml forestale Svizzera.
- 1.3.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da almeno 5 membri e nominata dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera per un periodo di 4 anni.
- 2.1.2 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.2.1 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li prepara per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
 - i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) provvede alla gestione contabile e alla corrispondenza;
 - l) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
 - m) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - o) provvede allo sviluppo e al controllo della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.2.2 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.
- 2.2.3 La commissione GQ può delegare compiti operativi a una direzione d'esame.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.3.1 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.3.2 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.1.1 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.1.2 La pubblicazione indica almeno:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - la sede d'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) la copia di una licenza di condurre valida per il veicolo d'esame,
- g) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.3.1 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di selvicoltrice/selvicoltore o di un titolo equivalente e
- b) dall'ottenimento di un titolo ai sensi del punto 3.3.1 a) può attestare 2 anni di pratica professionale;

oppure

- c) è in possesso di un altro attestato federale di capacità o di un titolo equivalente e
- d) dall'ottenimento di tale titolo può attestare oltre 5 anni di pratica in un'azienda o in un'impresa forestale.

e

- e) dispone dei necessari certificati di fine modulo di cui al punto 3.3.2 o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.4.1 e della consegna puntuale del lavoro pratico completo.

3.3.2 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- E9 Impiego delle macchine in procedimenti meccanizzati
- E16 Organizzazione del taglio e processi di lavorazione
- E19 Preparazione del legname
- E22 Manutenzione di macchine e di attrezzature forestali
- G5 Gestione dei mezzi d'esercizio e dell'infrastruttura
- i3 Periodo di pratica come conducente di macchine forestali

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Queste sono riportate nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.3.3 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.3.4 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è accompagnata dall'elenco dei periti. Le richieste di riconsulenza dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo entro 14 giorni dalla notifica della decisione d'ammissione all'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

3.4 Spese

3.4.1 I candidati versano la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale, nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.4.2 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo versato, dedotte le spese sostenute.

3.4.3 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.1.1 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 5 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.1.2 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.1.3 I candidati sono convocati almeno 56 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;

4.2 Ritiro

- 4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 63 giorni dall'inizio dell'esame finale.
- 4.2.2 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.2.3 Il ritiro deve essere comunicato immediatamente alla commissione GQ per iscritto allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.3.2 È escluso dall'esame finale chi:
- a) impiega ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.3 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.4 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo uno dei periti può aver svolto l'attività di docente nei corsi di preparazione seguiti dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.5.1 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.5.2 I docenti dei corsi di preparazione, i parenti, i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE**5.1 Parti dell'esame**

5.1.1 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

| <i>Parte d'esame / Voce d'esame</i> | <i>Tipo d'esame</i> | <i>Durata</i> | <i>Ponderazione</i> |
|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 Lavoro pratico | | | |
| 1.1 Elaborazione di una documentazione relativa a un taglio di legname eseguito in azienda con la propria macchina forestale | scritto | 3 mesi | 2 |
| 1.2 Presentazione del lavoro pratico e rispettivo colloquio con i periti | orale | 0,5 h | |
| 2 Lavoro d'esame | | | |
| 2.1 Impiego della propria macchina forestale in una tagliata preparata in conformità all'incarico di lavoro | pratico | 3,5 h | 3 |
| 2.2 Autovalutazione del lavoro eseguito e colloquio finale con i periti | orale | 0,5 h | |
| | Totale | 4,5 h | |

5.1.2 Le voci sono descritte dettagliatamente nelle direttive inerenti al regolamento d'esame. Le ponderazioni delle voci sono fissate nelle direttive.

5.2 Requisiti per l'esame

5.2.1 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.2.1 lett. a).

5.2.2 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami a livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dalle corrispondenti parti d'esame previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che rappresentano le competenze principali dell'esame secondo il profilo professionale.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.2.1 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.2.2 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media ponderata delle corrispondenti note di voce ed è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame è calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.2.3 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.4.1 L'esame finale è superato se:

- a) nella parte d'esame 2 è raggiunta almeno la nota 4.0
- e
- b) la nota complessiva è almeno 4.0.

6.4.2 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta senza motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.4.3 Per decidere in merito al superamento dell'esame finale la commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante il suo svolgimento. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.4.4 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale da cui risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.5.1 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.5.2 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.5.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e presenta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Conducente di macchine forestali**
con attestato professionale federale
- **Forstmaschinenführerin / Forstmaschinenführer**
mit eidgenössischem Fachausweis
- **Conductrice d'engins forestiers / conducteur d'engins forestiers**
avec brevet fédéral

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Forest Foreman, Federal Diploma of Higher Education**

7.1.3 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.2.1 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.2.2 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.3.1 Contro le decisioni della commissione GQ in merito all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2 In prima istanza, la decisione in merito ai ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'associazione Oml forestale Svizzera fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe in base alle quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2** L'associazione Oml forestale Svizzera si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI un rendiconto dettagliato, conformemente alle sue direttive. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 22.04.2004 concernente l'esame di professione per selvicoltore caposquadra / selvicoltrice caposquadra, conducente di macchine forestali e responsabile per l'impiego della teleferica forestale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 22.04.2004 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31.12.2016.

Ai titolari del precedente attestato professionale per conducente di macchine forestali viene concesso il diritto di portare il nuovo titolo.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Lyss, 18.12.2014

modificato il 21.12.2017

modificato il 03.09.2021

Allegato1: versioni del 18.12.2014

Allegato2: modificazione del 21.12.2017

Allegato3: modificazione del 03.09.2021